



Regole per Mandato della Comunità energetica rinnovabile SOLAR VALLEY per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

PREMESSO CHE

- **con gli artt. 8, 30 e 31 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021 n. 199 e con l'art. 14 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021 n. 210** sono state definite le modalità e condizioni per la condivisione di energia elettrica in attuazione degli artt. 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e degli artt. 15 e 16 della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- **con la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022** e il relativo Allegato A l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito anche ARERA) ha adottato il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso);
- **nel TIAD** è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso disciplinano i rapporti con il soggetto referente che stipulerà il contratto con il GSE ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- **con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023** è stata individuata la tariffa incentivante da riconoscere agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di comunità di energia rinnovabile gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza";
- **con le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso** (nel seguito anche Regole Operative) verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto dal MASE e pubblicate sul proprio sito istituzionale il GSE ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

I moduli di Adesione per i Produttori e per i Consumatori firmati dal soggetto richiedente e controfirmati da Solar Valley fungono da mandato.



Articolo 2

Oggetto del mandato

1. Il mandatario provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio come previste nelle disposizioni di riferimento richiamate in premessa.
2. In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il mandatario si obbliga ad assicurare completa adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative e:
 - a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione specificando la tipologia di soggetto e di utenza nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);
 - ad allegare all'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal mandatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la configurazione di cui il mandatario è Referente;
 - a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;
 - a stipulare con il GSE in caso di accoglimento dell'istanza il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;
 - ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;
 - a consentire al GSE nell'ambito delle attività di controllo l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della configurazione;
 - a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;
 - ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati anche di natura personale per conto del mandante con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE;
 - a consentire per conto del mandante avendone ricevuto pieno consenso l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante qualora rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;



- a dare la disponibilità per conto del mandante avendone ricevuto pieno consenso per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (nel seguito RSE) ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis comma 7 del decreto-legge 162/2019 e a tal fine a consentire per conto del mandante alla società RSE qualora la configurazione a cui il mandante appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne:
 - l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quortiorarie anche pregresse relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante qualora il mandante rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione;
 - l'acquisizione delle misure dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione per il tramite del GSE dei dati ottenuti dal GSE tramite il Sistema GAUDI' di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai predetti impianti di produzione qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione;
 - l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE;
 - ad acquisire dal mandante e quindi a fornire al GSE mediante l'utilizzo del portale informatico appositamente predisposto (e sempre che non siano già disponibili sul sistema GAUDI) i dati relativi all'/agli impianto/i di produzione del mandante indicato/i nel presente contratto qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione perché siano inseriti nella configurazione ai fini della determinazione dell'energia condivisa;
 - a richiedere la risoluzione di eventuali convenzioni di Scambio sul Posto in essere con il GSE e in capo al mandante afferenti agli impianti di produzione facenti parte della configurazione qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione.
- 3. Le attività e gli atti giuridici di cui al presente articolo sono posti in essere dal mandatario con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.
- 4. Il mandatario qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione [si obbliga inoltre/ non ha mandato] ad immettere in rete l'energia prodotta da impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione e conseguentemente a richiedere la risoluzione di eventuali convenzioni di ritiro dedicato in essere con il GSE ad essi afferenti e in capo al mandante.

Articolo 3



Responsabilità del mandatario nei confronti del GSE e degli altri soggetti istituzionali

1. Nei confronti del GSE dell'ARERA e del MASE il mandatario è responsabile dei ritardi delle omissioni delle violazioni delle elusioni delle irregolarità e di ogni anomalia comunque qualificabile che dovesse essere accertata sia con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei clienti finali/produttori alla configurazione sia con riferimento ai requisiti previsti per gli impianti di produzione dell'energia elettrica condivisa.
2. Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1 eventuali recuperi e/o decurtazioni troveranno applicazione nei confronti del mandatario.
3. Resta fermo l'eventuale diritto del mandatario di rivalersi nei confronti dei membri della configurazione.

Articolo 4

Mancato rinnovo e revoca del mandato

1. Il mandato ha una durata annuale con tacito rinnovo ed è revocabile in qualsiasi momento. In caso di revoca il mandatario è tenuto ad informare tempestivamente il GSE indicando anche il nominativo e i riferimenti del nuovo mandatario.
2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandatario l'informazione di cui al comma 1 deve essere comunicata tempestivamente al GSE dal mandante anche con comunicazione congiunta da parte di tutti i clienti finali/produttori facenti parte della configurazione ovvero dal nuovo mandatario.

Articolo 5

Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto trovano applicazione oltreché le disposizioni del codice civile le previsioni normative e regolatorie specifiche della disciplina.